

ADOLFO RAVÀ. — *Introduzione alla filosofia del diritto*. — Roma, Athenaeum, 1919 (pp. 44 in 8.º).

Opuscolo accurato e coscienzioso, come tutti gli altri scritti dell'A., e redatto in forma assai perspicua. Destinato a servire di guida agli studiosi della materia, e particolarmente agli studenti, si propone di abbozzare in modo piuttosto elementare il concetto, il contenuto, i limiti, le forme principali della filosofia del diritto; e termina perciò con l'indicazione bibliografica di altri scritti introduttivi di reputati autori, e di manuali e trattati e di opere classiche, che l'A. dice « opere facili di grandi autori »; e sono scelte, infatti, tra le più accessibili. E per lo scopo didattico che l'A. si è prefisso, credo che l'opuscolo sia per riuscire utilissimo. Ma a tale scopo dirò pure che non mi pare molto bene avvisata la dichiarazione un po' cruda, che si incontra nelle prime pagine, intorno al carattere individuale e opinabile di ogni dottrina filosofica. « Fino dalle prime parole di un qualsiasi insegnamento filosofico orale o scritto, non possono a meno di farsi sentire le speciali convinzioni dello insegnante, per quanto egli si sforzi di essere obiettivo... In filosofia non esiste una sola proposizione che possa essere accettata e sottoscritta da tutti ». L'obiettività del filosofo « può consistere solo nel dichiarare apertamente le proprie preferenze, perchè il lettore sia messo sull'avviso » (pp. 3-4). Dove mi permetto di credere che l'espressione abbia tradito il pensiero del Ravà, il quale certamente non vuol presentare ai suoi lettori e tanto meno ai suoi scolari la sua dottrina come risultato delle proprie preferenze, poichè egli sa benissimo che le preferenze d'un filosofo, anzi d'ogni uomo ragionevole, alla loro volta vanno giustificate con ragioni, e che queste non sarebbero mai tali se non fossero altro, esse stesse, che effetto di preferenze personali, anzi che essere qualche cosa di obiettivo, ossia di universale e valido quindi per tutti. E senza dubbio, se mai, non sarebbe questo il modo di presentare agli altri, sulla stessa soglia, la propria dottrina: che non può valere per gli altri, a cui la s'intende presentare, se trae tutto il suo valore da idiosincrasie individuali. E nel fatto l'opinione dell'uomo volgare intorno alla filosofia, e contro di essa, è appunto cotesta; che bisogna perciò scalzare ed abbattere, se si vuole invogliare l'uomo volgare ad interessarsi della filosofia, a prenderla sul serio, con la fede che attraverso il contrasto delle opinioni si raggiunga una verità, che non sia il capriccio del nostro cervello. Ai giovani sopra tutto, per indurli a riflettere, questa fede bisogna prima di tutto inculcare; che le opinioni paiono molte a chi le guardi estrinsecamente, non a chi le studi e ne veda l'interna logica e il concatenamento, attraverso al quale, di anello in anello, si arriva sempre, e la mente non può non arrivare, a una conclusione irrefutabile, possesso sicuro e saldo, e degno che per esso si pensi e lavori. Altrimenti, *cui bono* lo studio a cui si vuole spro-

narli? Sarà vero che nessuna proposizione filosofica è accettabile da tutti. Anzi, è vero di certo. Ma per intendere il giusto significato di una tale affermazione e non scandalizzarsene bisogna averne digerito di filosofia, ed essere giunto a convincersi che questa non è legge speciale al sapere filosofico, ma comune ad ogni sapere, e che in verità non c'è parola che sia sempre quella per tutti. Non ce n'è; e pure non c'è parola che sia realmente priva da un'assoluta universalità. — Non sono questioni che si possono dare per risolte con quattro parole buttate lì innanzi a chi muove il primo passo nella filosofia.

Nè anche, a dire il vero, saprei didatticamente approvare quell'uscita di pag. 33: « A noi sembra piuttosto che a queste domande (*intorno all'utilità eventuale della filosofia del diritto*) vada risposto con sicura coscienza e con tutta serenità che la filosofia del diritto non serve a niente ». Proposizione didatticamente pericolosa perchè scientificamente inesatta. Ne limita subito la portata lo stesso A. parlando di scopi utilitari e fini pratici immediati, a cui nè la filosofia del diritto nè altra disciplina veramente scientifica può soddisfare. E sta bene. Ma la stessa distinzione tra scopi e scopi e tra fini e fini, e l'analoga distinzione tra giuristi ed empirici del diritto, è una concessione indebita e da combattere risolutamente dal punto di vista scientifico, che nega la possibilità di quel tale empirismo, e considera i fini pratici, tutti, sostanzialmente perseguibili soltanto attraverso il pensiero, tanto più potente alla pratica quanto più illuminato e logicamente serrato. E al filosofo del diritto, d'altronde, si presenta nella facoltà giuridica la più ampia possibilità di giustificare, dallo stesso punto di vista utilitario volgare, la propria disciplina, poichè nella sua filosofia professa doversi cercare la base (secondo il Ravà, poi, teorica e pratica) di ogni concetto giuridico, che si voglia adoprare.

Infine, per tenermi sempre in quest'ordine di considerazioni didattiche, dubito che l'egregio A. possa pensare di aver sufficientemente chiarito, sia pure in maniera affatto preliminare, a che titolo, secondo la sua dottrina, si possa parlare di una filosofia del diritto. La filosofia che egli ammette, è la scienza dei valori, distinta da tutte le altre scienze, perchè tutte queste altre constaterrebbero fenomeni e scoprirebbero le leggi del loro accadere (e le matematiche?). Specificando, questa filosofia vien divisa quindi in « tre parti fondamentali »: logica, etica ed estetica (p. 8); in corrispondenza ai tre valori, onde si pronunziano giudizi valutativi. Resterebbe quindi a dimostrare, o, comunque, a mostrare che la filosofia del diritto rientra nella logica, nell'etica o nell'estetica. Ma di ciò il Ravà non dice una parola. Avverte bensì che « l'ordinamento giuridico è tutto fatto di regole, di norme, di doveri » (p. 9). E altrove, toccando dei rapporti tra valori giuridici e morali, non accenna a nessuna soluzione del problema, limitandosi ad avvertire che « la questione è una delle principali di tutta la filosofia del diritto, e ad un tempo una delle più scabrose e delle più decisive per il carattere stesso della disciplina » (26); e

la rimanda perciò al corpo della dottrina. A cui l'*Introduzione* deve perciò, secondo lui, almeno in questo punto, rimanere estranea. E la conclusione è che su questo punto, che è poi l'essenziale, il lettore rimane perfettamente al buio, e ignora se poi ci sia davvero una filosofia del diritto da studiare, o no. In tutte le altre questioni accennate in questa *Introduzione* l'A. non si è peritato di delibare (ed era naturale, e ragionevole, e necessario!) veri e propri concetti filosofici: perchè tanta riserva in questo punto di così capitale importanza?

G. G.

FRANCESCO CASNATI. — *Paul Claudel e i suoi drammi*, prefaz. di G. Ellero. — Como, Omarini, 1919 (8.°, pp. v-156).

Da alcun tempo in qua, a ogni giudizio che a me accade di dare sulla letteratura contemporanea, manifestando le mie schiette impressioni, si leva un urlo di vituperii dai giornali e giornalucoli e dalle rivistucole che mal rappresentano l'odierna cultura italiana. Ad ascoltare le poche voci articolate che vi si frammischiano, dovrei concludere che tutti sanno che cosa è poesia e ne giudicano bene, ed io solo ho la disgrazia, l'infelicità di mente, di non indovinarne mai una. Comunque, non debbo compiere nessuno sforzo per sopportare con pazienza lo sciocco vezzo che si è preso; perchè, tra l'altro, da bibliofilo curioso come sono stato sempre, mi son messo a far collezione di quegli articoli, e li incollo in un libro, e — si sa quel che succede nei collezionisti, — il piacere di accrescere la collezione mi fa quasi desiderare che quel furore eruttivo non si plachi. Inoltre, ho notato che la ferocia della rivolta non sta in diretta proporzione con la sfortuna dei miei giudizi, ma anzi con la loro fortuna; cioè, che essi restano e operano e modificano più o meno profondamente l'opinione comune. Così è avvenuto altresì per quel che scrissi or son due anni del Claudel, che stava per diventare presso i decadenti italiani un Eschilo, un Dante, uno Shakespeare, o non so che altro. Ed ora vedo che il Cecchi, recensendo l'ultima opera del Claudel (*Tribuna*, 16 settembre '19), si mostra sostanzialmente d'accordo con me; e d'accordo con me sembra che sia anche l'autore del volume soprannunziato, che raccomandando ai lettori italiani perchè è fatto con garbo e contiene una limpida esposizione dei drammi del Claudel. Vero è che il Casnati dichiara « affrettato » e « stizzoso » il mio articoletto (p. 1): ma « affrettato », perchè? Forse voleva dire « compendioso ». E « stizzoso », perchè? Forse voleva dire « vivace ». Quale motivo di stizza potevo io avere col signor Claudel? Non sono suo concorrente in drammi eschilei, in odi pindariche e in poesia sacra. E vorrebbe, il Casnati, stare al centro, e far le parti del diritto e del torto, tra i fanatici del Claudel e i suoi censori, e accogliere solo parzialmente il mio giudizio; e perciò non lesina al Claudel attesta-